

**Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2014, n. 71**

Art. 1 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

Art. 2 modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

Art. 3 disposizione transitoria

Art. 4 entrata in vigore

**art. 1** modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

**1.** All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2014, n. 71 (Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: “, in relazione al quale è intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo di solidarietà”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“**3.** La domanda è presentata, concluso il periodo di cui al comma 2, entro i successivi sessanta giorni.”.

**art. 2** modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

**1.** Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 è aggiunto il seguente:

“**2 bis.** Per l'anno 2014 le domande di contributo possono essere presentate anche successivamente al termine di sessanta giorni dalla conclusione del periodo di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo, di durata non superiore a 12 mesi, in relazione al quale

è intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo di solidarietà, a condizione che le domande siano presentate entro un anno dalla concessione medesima.”.

### **art. 3** disposizione transitoria

1. Per l'anno 2014 sono fatte salve le domande di contributo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento entro i termini di cui all'articolo 15, comma 2 bis, del decreto del Presidente della Regione 71/2014, come inserito dal presente regolamento.

### **art. 4** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE